

Ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua (Ordinanza sui sussidi)

emanata dal Governo il 5 febbraio 2008

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale¹⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ I sussidi del Cantone a prestazioni per le quali la legislazione cantonale sulla formazione professionale non prevede un finanziamento del disavanzo vanno di regola versati sotto forma di forfettarie. L'ammontare delle forfettarie viene fissato nel mandato di prestazioni. Forfettarie

² Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.

Art. 2

Per determinare i sussidi del Cantone alle prestazioni conformemente alla presente ordinanza, devono essere applicate per analogia le disposizioni dell'ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale²⁾. Diritto
sussidiario

II. Sussidi del Cantone

Art. 3

L'Ufficio versa sussidi alle scuole d'arti e mestieri riconosciute dal Governo. L'ammontare dei sussidi viene fissato dal Dipartimento nel contratto annuale. Scuole d'arti e
mestieri

Art. 4

¹ L'Ufficio versa sussidi agli offerenti di corsi interaziendali riconosciuti dal Dipartimento, conformemente all'accordo intercantonale. Corsi interazien-
dali

¹⁾ CSC 110.100

²⁾ CSC 430.300

² Il Dipartimento può versare sussidi supplementari per offerte all'interno del Cantone, in particolare se senza di esse l'offerta nel Cantone sarebbe minacciata. In questi casi il gruppo deve comprendere almeno sei apprendisti.

Art. 5

Corsi di perfezionamento

¹ Su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro competenti, il Dipartimento può conferire un mandato di prestazioni per corsi di preparazione a esami professionali federali o a esami federali di professione, se i corsi corrispondono a un bisogno comprovato. L'importo dei sussidi viene fissato nel contratto annuale. È determinante il numero di partecipanti che ha pagato la tassa d'iscrizione.

² Il Dipartimento può stipulare un accordo di prestazioni per corsi di perfezionamento, se soddisfano i criteri per un sostegno statale conformemente alle raccomandazioni della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione in merito alla formazione continua per gli adulti. L'importo dei sussidi viene fissato nel contratto annuale e versato per partecipante e semestre. È determinante il numero di partecipanti che ha pagato la tassa d'iscrizione.

³ Il Dipartimento può versare sussidi per l'indennizzo di prestazioni di offerenti extra-cantonali di corsi di perfezionamento professionale che non possono venire offerti nel Cantone e che non sono oggetto di accordi inter-cantonali.

Art. 6

Pensionati

¹ Il Governo può conferire un mandato di prestazioni a pensionati che possono ospitare per almeno cinque anni consecutivi e 300 giorni all'anno almeno 20 allievi interessati dalla legislazione sulla formazione professionale.

² In casi eccezionali, su richiesta il Governo può riconoscere come aventi diritto a sussidi pensionati che non soddisfano le condizioni conformemente al capoverso 1.

³ Il Dipartimento fissa l'ammontare dei sussidi nel contratto annuale.

Art. 7

Sostegno individuale speciale

¹ Il Dipartimento può concedere sussidi per il sostegno individuale speciale di apprendisti che seguono una formazione di base.

² In caso di comprovata necessità di sostegno individuale speciale di gruppi o persone singole, il Dipartimento può versare sussidi alle spese, pari al massimo all'80 per cento, oppure forfettarie.

Art. 8

¹ L'Ufficio può versare un sussidio per ogni partecipante. L'ammontare del sussidio viene stabilito in un mandato di prestazioni.

Concorsi di
formazione
professionale

² Gli organizzatori di concorsi di formazione professionale inoltrano all'Ufficio una domanda di sussidio almeno 30 giorni prima dello svolgimento.

Art. 9

¹ Le organizzazioni del mondo del lavoro che progettano fiere professionali regionali, cantonali o sovracantonali inoltrano all'Ufficio una domanda di sussidio almeno quattro mesi prima dello svolgimento.

Fiere profession-
nali

² I sussidi di Confederazione e Cantone non possono superare le spese computabili della fiera. Le prestazioni proprie degli espositori non hanno diritto a sussidi. Per il resto fanno stato per analogia le disposizioni federali per le fiere professionali.

Art. 10

L'Ufficio può concedere sussidi a organizzazioni e progetti di coordinamento e collaborazione.

Coordinamento e
collaborazione

Art. 11

¹ Il Dipartimento può concedere sussidi fino all'80 per cento delle spese per progetti di sviluppo della qualità.

Sviluppo della
qualità

² Sono computabili le spese per il personale e materiali interne ed esterne di organizzazioni del mondo del lavoro per strumenti di sviluppo della qualità a beneficio di chi offre una formazione professionale pratica, di scuole d'arti e mestieri, di corsi interaziendali e di pensionati.

Art. 12

Per particolari prestazioni di interesse pubblico, il Dipartimento può assumere fino all'80 per cento delle spese computabili definite in un mandato di prestazioni. I sussidi di Confederazione e Cantone non possono superare la spesa computabile.

Particolari presta-
zioni di interesse
pubblico

Art. 13

Le domande di sussidi per la creazione di mense e le domande di sussidi edilizi vanno inoltrate all'Ufficio.

Creazione di
mense, sussidi
edilizi

III. Disposizioni finali**Art. 14**

I seguenti atti normativi sono abrogati:

Abrogazione del
diritto previgente

1. regolamento concernente i sussidi ai concorsi per apprendisti del 1° luglio 1991 (CSC 430.040)¹⁾;
2. ordinanza sull'erogazione di sussidi a case dell'apprendista e a pensionati d'istituzioni di pretirocinio nel Cantone dei Grigioni del 3 dicembre 1984 (CSC 430.450)²⁾.

Art. 15

Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008.

¹⁾ AGS 1991, 2524 e AGS 2004, FUC 2243

²⁾ AGS 1984, 1391; AGS 1986, 1606; AGS 1991, 2484; AGS 1995, 3535 e AGS 1998, 4213